

# UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

# 2023

## SETTEMBRE OTTOBRE



**24** ORE  
PROFESSIONALE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



**ANIMA**<sup>®</sup>  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



# CONTENUTI



**Proprietario ed Editore:**  
Il Sole 24 ORE S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:**  
Viale Sarca 223 - 20136 Milano

**Redazione:**  
24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.  
**Tutti i diritti riservati.**  
**È vietata la riproduzione anche parziale econ qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

**Chiusura in redazione:**  
13 ottobre 2023

<b>NEWS</b>	<b>3</b>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>8</b>
<b>LE NORME</b> Normativa antincendio, la semplificazione amministrativa si è persa per strada di Mariagrazia Barletta	<b>9</b>
<b>TECNICI MANUTENTORI</b> Prevenzione incendi, un altro anno di proroga per i tecnici manutentori di Mariagrazia Barletta	<b>12</b>
<b>PRODOTTI DA COSTRUZIONE</b> Prodotti da costruzione, dal 28 ottobre solo con «bollino» antincendio europeo di Mariagrazia Barletta	<b>14</b>
<b>ESTINTORI</b> Estintore rimosso dal distributore di carburante? Confermato il carcere per il responsabile di Massimo Frontera	<b>17</b>
<b>STRUTTURE RICETTIVE</b> Prevenzione incendi, guida alle regole tecniche verticali di Mariagrazia Barletta	<b>19</b>
<b>INCENDI BOSCHIVI</b> Incendi boschivi: giro di vite e nuova aggravante per chi agisce a fine di profitto o violando i doveri connessi ai servizi antincendio di Aldo Natalini	<b>22</b>
<b>STRUTTURE RICETTIVE</b> Prevenzione incendi, niente camini (e stufe) negli alberghi di oltre 50 posti letto di Mariagrazia Barletta	<b>26</b>
<b>QUESITI</b>	<b>29</b>
<b>RASSEGNA NORMATIVA</b>	<b>32</b>
<b>IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE</b>	<b>33</b>



### ■ Sicurezza sul lavoro: ANCE e CNI rinnovano il Protocollo d'intesa

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) hanno firmato lo scorso 26 luglio il rinnovo per tre anni del Protocollo d'intesa che ha per scopo quello di stabilire un sistema di rapporti tra le due organizzazioni che favoriscano **azioni comuni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e della prevenzione incendi**. L'accordo, inoltre, mira alla promozione della formazione dei soggetti interessati, allo scambio di informazioni e alla collaborazione per iniziative comuni relative all'evoluzione tecnica e all'innovazione tecnologica e digitale nell'ambito della sicurezza sul lavoro. Infine, il protocollo mira anche ad estendere la collaborazione a tutti i soggetti che fanno parte dei rispettivi sistemi professionali e statutari, agli organismi associativi presenti a livello territoriale, regionale o locale, con attività di supporto ad imprese e professionisti, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

In concreto ANCE e CNI si impegnano a sviluppare iniziative comuni quali:

- sviluppo di percorsi di aggiornamento professionale che prevedano il rilascio di crediti formativi;
- diffusione di innovazioni tecniche ed organizzative, come ad esempio la promozione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali, alla uniforme applicazione della normativa tecnica sul territorio;
- attività di ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro

e delle costruzioni; organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio miranti alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni e ogni altra forma di valorizzazione del patrimonio informativo, anche utilizzando le tecnologie informatiche ed Internet;

- sviluppo di procedure di sicurezza e norme di buone prassi.

Contestualmente alla firma dell'accordo sono stati individuati i referenti delle rispettive strutture. Per ANCE gli ingegneri Alessandra Stirpe, Fabio Rizzinelli e Francesca Ferrocchi. Per il CNI il Consigliere Tiziana Petrillo, responsabile dell'area "Sicurezza", Stefano Bergagnin e Fulvio Giani, componente del Gruppo di Lavoro Sicurezza del CNI. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

### ■ **Idrogeno verde, operativa la regola tecnica sulla prevenzione incendi**

Fa parte delle misure di sicurezza previste dal Pnrr per la produzione di idrogeno verde, da incentivare per favorire il processo di decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti. È la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti che utilizzano gli elettrolizzatori per produrre idrogeno a partire dall'acqua. Il decreto del ministero dell'Interno che la contiene è entrato in vigore il 21 agosto (un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale). La nuova norma è dunque parte integrante della riforma normativa che l'Italia intende affrontare con l'obiettivo di sperimentare l'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale e ferroviario, promuovere le cosiddette "hydrogen valleys" e provare ad accelerare il processo di transizione energetica nei settori ad alta intensità energetica, cosiddetti "hard-to-abate", come la siderurgia o l'industria chimica e petrolifera.

La regola tecnica si applica sia agli impianti di produzione che ai sistemi di stoccaggio. È cogente per le attività di nuova realizzazione e per quelle esistenti in caso di modifiche rilevanti che comportino una variazione delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio. Non sono richiesti adeguamenti per gli impianti esistenti che, ricadendo in una delle attività elencate nel regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011), siano in regola con i relativi adempimenti di sicurezza (presentazione della Scia antincendio, valutazione dei progetti da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, esito positivo per l'eventuale istanza di deroga). Nessun obbligo di adeguamento anche per quegli impianti che al 21 agosto risultino in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti antincendio. Inoltre, previa valutazione del rischio, le nuove disposizioni possono anche essere applicate (volontariamente) agli impianti di produzione di idrogeno che non utilizzano elettrolizzatori.

La norma si divide tra approccio prescrittivo e prestazionale. In alcuni casi la progettazione è lasciata alle valutazioni del professionista esperto. Ad esempio, il progettista può individuare le distanze di sicurezza dagli elementi pericolosi dell'impianto o rispetto ad attività esterne con affluenza di pubblico ricorrendo alle metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio previ-

ste dal decreto del ministro dell'Interno 9 maggio 2007. Inoltre, resta basilare la valutazione del rischio d'incendio e di esplosione. Per quest'ultimo punto, la Rtv rimanda al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Indispensabile applicare la norma Iso 22734 sugli impianti di produzione di idrogeno da elettrolisi dell'acqua: un impianto ad essa conforme si ritiene eseguito secondo la regola dell'arte.

### ■ **Confabitare e Rockwool plaudono alla proposta di legge per una maggiore sicurezza antincendio**

L'onorevole Erica Mazzetti apre la strada per una nuova proposta di legge che permetterà di colmare il vuoto normativo e di introdurre elementi specifici sulla sicurezza antincendio degli edifici. Come affermato dalla prima firmataria, uno degli obiettivi dell'atto 1291 presentato alla Camera è quello di attribuire «all'antincendio la stessa importanza che oggi ha l'antisismica». Disciplinare le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione vuol dire non solo contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, ma soprattutto garantire sicurezza alle comunità. La cronaca continua a raccontarci di incendi delle facciate come elementi di forte rischio per i cittadini e gli edifici stessi. Le tragedie di Torre dei Moro di Milano, Colli Aniene a Roma, Palazzo Lagrange a Torino e Grenfell Tower di Londra nel 2017, dimostrano l'estrema attualità di questa affermazione - comunica Confabitare in una nota - e la necessità di promuovere l'utilizzo di materiali incombustibili.

Paolo Migliavacca, business Unit Director Italy & East Adriatic di ROCKWOOL, sottolinea: «Finalmente una proposta di legge che tiene conto della sicurezza antincendio. L'onorevole ha espresso la volontà di riordinare la classificazione energetica e sismica degli edifici, includendo anche parametri antincendio. È un decisivo passo avanti verso una normativa più puntuale e allineata agli altri paesi. Speriamo che possa generare una dinamica virtuosa, poiché la strada da percorrere per assicurare ai cittadini una maggiore sicurezza nell'abitare è ancora lunga».

Stessa soddisfazione nelle parole di Alberto Zanni, presidente di Confabitare: «Accogliamo con favore questa proposta di legge che introduce ulteriori elementi in grado di migliorare la qualità dell'abitare, il benessere, la sicurezza delle persone e di tutelare il valore degli immobili. Ma molto resta ancora da fare riguardo al rischio d'incendio. Se guardiamo ad esempio al panorama assicurativo, sarebbe utile una riflessione sull'introduzione di premi diversificati sulla base dei materiali utilizzati per gli interventi in facciata, incentivando la scelta di quelli incombustibili». (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

### ■ **Gallerie e tunnel stradali, pronte le istruzioni su come e dove installare gli impianti antincendio**

Arrivano nuove istruzioni per le gallerie italiane del Trans european road network (Tern), ossia la rete stradale d'interesse comune per i collegamenti tra le nazioni

dell'Ue. Si tratta dei tunnel sottoposti alle prescrizioni di sicurezza del Dlgs 264 del 2006 e che, in seguito alla procedura di infrazione aperta nel 2019 contro l'Italia per il mancato rispetto delle norme comunitarie, sono stati inseriti in un programma di adeguamento normativo che i gestori devono concludere entro il 31 dicembre 2025 (30 giugno 2027 per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete Ten-t). Le nuove indicazioni riguardano gli impianti idrici per l'estinzione degli incendi e arrivano da un documento tecnico approvato dalla Commissione permanente delle gallerie, la cui elaborazione ha coinvolto l'Ansfisa, i Vigili del Fuoco e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le nuove prescrizioni devono essere applicate nelle gallerie in fase di adeguamento e non solo. Vanno osservate anche per i tunnel che non hanno ancora il progetto approvato e per quelli esistenti che hanno l'autorizzazione alla messa in servizio. Il documento dettaglia le caratteristiche degli impianti idrici antincendio, degli idranti soprasuolo collocati all'ingresso delle gallerie per consentire il rifornimento dei mezzi di soccorso, nonché delle riserve d'acqua. Più nel dettaglio, nelle gallerie è preferibile installare naspi a vista da collocare in appositi alloggiamenti al di sopra del marciapiede o della banchina non carrabile.

I punti di erogazione e le restanti parti dell'impianto idrico antincendio, compresa la condotta idrica che alimenta i naspi o gli idranti, devono essere protetti dagli urti accidentali e dal fuoco. Inoltre, eventuali impianti "ad umido" vanno protetti dal gelo, in modo da esser sempre disponibili in caso di emergenza. Per le gallerie bidirezionali, i punti di erogazione (naspi o idranti) devono essere disponibili su entrambi i lati e disposti a quinconce, mantenendo, per quanto possibile, la stessa interdistanza per lato. Inoltre, è preferibile che la rete di alimentazione sia ad anello. In ogni caso, l'impianto idrico antincendio, che sia di nuova realizzazione o esistente, è considerato idoneo se garantisce in ogni punto della galleria una portata minima di 240 litri al minuto. Infine, qualora la riserva d'acqua non sia disponibile è obbligatorio verificare che sia assicurato in altro modo un approvvigionamento idrico sufficiente per l'alimentazione della rete con il richiesto grado di affidabilità.

### ■ Usa: 500 miliardi \$ di danni l'anno per crisi climatica dal 2016

Dal 2016 a oggi il surriscaldamento globale ha causato 500 miliardi di dollari all'anno di perdite finanziarie negli Stati Uniti, una cifra pari al 2% del Pil del Paese. È lo scenario che emerge dai dati raccolti da Bloomberg Intelligence sui costi legati ai danni a edifici e proprietà, alle interruzioni di corrente, alla spesa pubblica e all'inflazione nel settore delle costruzioni. Se si guarda agli ultimi 30 anni, i danni ammontano a 7.000 miliardi di dollari. La quota potrebbe però essere superiore: il calcolo esclude la perdita di posti di lavoro connessa a incendi o al caldo estremo e l'aumento dei premi assicurativi sulle proprietà dovuta all'esposizione ai rischi climatici. Nonostante ciò, secondo Andrew John Stevenson, analista senior Esg di Bloomberg Intelligence, gli eventi estremi hanno creato anche utili per le aziende

impegnate nella mitigazione e riparazione dei danni. “La spesa legata al clima ha determinato il 32% della crescita del Pil dal 2016 - afferma l'esperto - e ha rappresentato una parte crescente e visibile dell'economia statunitense”. Le ricadute degli eventi climatici tendono infatti a essere altamente inflazionistiche sia a livello locale che nazionale, spiega l'analisi, poiché molti beni e i servizi vengono dirottati per soddisfare le esigenze immediate delle aree colpite. In particolare, negli ultimi 10 anni i titoli delle 37 compagnie monitorate che si occupano di rimozione dei rifiuti edili, costruzioni e servizi di riscaldamento hanno avuto in media performance superiori del 96% allo S&P 500. Per esempio, le azioni di Advanced Drainage Systems - azienda di drenaggio delle acque - sono quasi quadruplicate dalla prima metà del 2020, mentre i suoi ricavi sono quasi raddoppiati, anche a causa dell'aumento delle inondazioni in zone fluviali e costiere. Invece i titoli delle 40 aziende osservate che si occupano di mitigare i rischi legati alle interruzioni della catena di approvvigionamento, allo stress termico, all'inquinamento da incendi e alla pianificazione delle infrastrutture hanno avuto andamenti medi superiori del 107% allo S&P 500 negli ultimi 10 anni. A beneficiare, in termini finanziari, del surriscaldamento globale sono stati anche gli istituti di credito: gli eventi estremi hanno infatti spese significative a breve termine che gli statunitensi sono riusciti a sostenere tramite prestiti.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)



**APPROFONDIMENTI**  
a cura di 24 Ore Professionale



## LE NORME

# Normativa antincendio, la semplificazione amministrativa si è persa per strada

di Mariagrazia Barletta



*Si sono arenati i provvedimenti che puntano a semplificare gli adempimenti amministrativi per le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi. Non è mai arrivato all'esame del Parlamento il disegno di legge delega approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 11 maggio, che fissava i principi per un ulteriore snellimento delle procedure antincendio, nel solco di quanto già attuato con il regolamento di prevenzione incendi, il Dpr 151 del 2011. Nel frattempo, si sono anche perse le tracce della bozza di provvedimento licenziata il 30 settembre 2020 dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, che prevedeva una profonda revisione dell'elenco delle cosiddette «attività soggette», con la conseguente riduzione degli obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese.*

### Le buone intenzioni iniziali

La semplificazione in campo antincendio è iniziata – va ricordato – con il Dpr 151 del 2011 con il quale anche nei procedimenti di prevenzione incendi è stata introdotta la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). In quell'occasione, l'elenco

delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi è stato revisionato e le procedure antincendio sono state riscritte e ricalibrate in funzione del rischio, seguendo il principio della proporzionalità dell'azione amministrativa. Le attività sono state suddivise in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche verticali, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Così, gli adempimenti sono diventati gradualmente: più lunghi e articolati per le attività di categoria C e B, più semplici per quelle di minore complessità, ossia per le attività classificate con la lettera A. Il tentativo di proseguire con la semplificazione dei procedimenti attuata nel 2011 è entrato nel vivo nel 2020, ma a distanza di tre anni non si è ancora concretizzato.

### **Ancora inattuata la riforma del 2020**

Con la bozza di nuovo allegato al Dpr 151 del 2011, approvata il 30 settembre 2020, dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (organo consultivo istituito presso i Vigili del Fuoco che esprime il parere sui provvedimenti antincendio) viene prevista, come si diceva, un'importante ulteriore semplificazione, sempre basata sulla proporzionalità del rischio e giustificata anche dalla nascita e dall'ampliamento della sfera d'azione del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Per molte attività cosiddette «soggette» e non normate l'utilizzo del Codice era, nel frattempo, diventato obbligatorio; quindi, si era passati (ad ottobre 2019) dall'assenza di una normativa specifica di riferimento alla presenza di una normativa completa, da seguire per progettare la sicurezza. Dunque, il principio della semplificazione intrapresa nel 2020 è il seguente: laddove c'è una normativa tecnica da seguire (il riferimento è alle norme tradizionali e al Codice di prevenzione incendi) può allentarsi il controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

### **La strategia per arrivare alla semplificazione**

Ed allora, nel 2020, l'azione di snellimento delle procedure prende principalmente tre direzioni. La prima azione riguarda oltre la metà delle 80 attività dell'allegato I, per le quali si decide di introdurre o ampliare la categoria A, le conseguenze sono due: incrementano i casi autorizzabili con la sola Scia antincendio e - entro certi limiti espressi in numero di occupanti, quantità di materiale stoccato, numero di lavoratori, superficie, etc... - viene meno l'obbligo di sottoporre il progetto alla valutazione del Comando dei Vigili del Fuoco. L'altra azione è sulle declaratorie: per 18 attività vengono previsti la modifica e l'innalzamento delle soglie di assoggettabilità, ossia quei limiti espressi, ad esempio, in dimensioni, numero di occupanti, quantità di materiali o sostanze infiammabili detenuti, che disegnano il confine tra un'attività soggetta ai procedimenti antincendio ed una che non lo è. Dunque, sempre entro precise soglie, si prevede di escludere dall'azione del Dpr, e quindi dai procedimenti di prevenzione incendi, alcune attività attualmente classificate come soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. La terza azione consiste nel far migrare, dove possibile, le attività C nella categoria B, con il conseguente allen-

tamento dei controlli da parte dei Vigili del Fuoco. Non si prevede la scomparsa delle attività C, ma tale “contenitore” – nella bozza di nuovo allegato – viene un bel po’ svuotato a vantaggio delle attività B.

### **Nello schema di Ddl l’abolizione della categoria C**

Gli stessi principi che avevano funzionato da bussola per la revisione del 2020 sono stati inseriti nel disegno di legge delega sulle semplificazioni dei procedimenti amministrativi approvato dal Consiglio dei ministri l’11 maggio scorso, la cui storia è ancora ferma a quella data. Lo schema di disegno di legge, nello stabilire il perimetro della revisione del regolamento del 2011, prevede proprio una modifica al rialzo dei limiti di assoggettabilità, assicurando la «tutela dell’interesse pubblico», come si legge nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento. Si persegue, anche in questo caso, la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi soprattutto «per le attività di minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività». L’obiettivo primario, secondo quanto è scritto nella relazione Air (Analisi di impatto della regolazione), è quello di «ridurre gli oneri a carico dei titolari» delle attività soggette. Una semplificazione che avrebbe dovuto spingersi anche oltre rispetto a quanto era stato predisposto nel 2020. Come si legge nella relazione che accompagna lo schema di Ddl, l’obiettivo è anche l’eliminazione delle attività in categoria C che prevedono il controllo obbligatorio (e non a campione come per le attività A e B) da parte dei Vigili del Fuoco ed il conseguente rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Il Cpi, dunque, sarebbe andato verso l’abolizione. Significa che l’intenzione è di portare a due le categorie di rischio, facendo salve le attività A, meno complesse, autorizzabili con semplice Scia, e quelle B per le quali prima della Scia è necessario ottenere il via libera dei Vigili del Fuoco sul progetto. Stando allo schema di Ddl, la riforma doveva concludersi entro agosto 2024, ma il testo del disegno di legge non è arrivato al Parlamento; quindi, l’esame per la conversione del provvedimento non è mai iniziato.

Se l’intenzione è quella di far scomparire del tutto le attività di categoria C, insieme ai controlli obbligatori dei Vigili del fuoco, è chiaro che il lavoro, che sembrava concluso a settembre 2020, dovrà rimettersi in marcia. Da settembre 2020 ad oggi, però, secondo fonti del Ccts, la revisione del Dpr del 2011 non ha mai fatto quel primo salto dai cassetti ai tavoli del Comitato centrale, tale da far pensare alla realizzazione, nel prossimo futuro, della riforma e semplificazione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

## TECNICI MANUTENTORI

# Prevenzione incendi, un altro anno di proroga per i tecnici manutentori

di Mariagrazia Barletta



*Slittamento di 12 mesi per inadeguatezza del sistema di formazione. La nuova scadenza per l'ottenimento della «patente» rinviata al 25 settembre 2024*

Arriva la proroga di un altro anno dell'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori che intervengono su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Il rinvio è contenuto nel Decreto Ministero dell'interno del 31 agosto 2023, Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'11 settembre e andato subito in vigore. Dunque, slitta al **25 settembre 2024** l'entrata in vigore delle disposizioni del Dm cosiddetto Controlli (Dm 1° settembre 2021) che impongono l'ottenimento di una qualificazione per i tecnici che effettuano controlli e manutenzioni sui presidi antincendio.

Il Dm «Controlli» - va ricordato - insieme al «Mini-codice» (Dm 3 settembre 2021) e al decreto sulla gestione della sicurezza (Dm 2 settembre 2021) ha sostituito il

Dm 10 marzo 1998 sulla progettazione antincendio nei luoghi di lavoro, introducendo per la prima volta un sistema di formazione ed accertamento dei requisiti per i tecnici manutentori. Indiscussa la portata innovativa del decreto del 2021, ma evidentemente si è arrivati, per la seconda volta, in ritardo all'appuntamento dell'entrata in vigore, che presupponeva l'attivazione massiccia, entro un anno, dei percorsi di formazione, erogabili sia da soggetti pubblici che privati, da concludersi con la valutazione dei requisiti acquisiti e con il rilascio, da parte delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'attestazione di tecnico qualificato. Ben precisi anche i contenuti della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche e i requisiti stabiliti per i docenti dei corsi, così come le caratteristiche delle sedi in cui si effettuano i corsi, dove devono essere presenti specifiche attrezzature e apparecchiature per la formazione di taglio pratico e per le attività di addestramento.

Il differimento di 12 mesi era già arrivato lo scorso anno e ora, all'approssimarsi della scadenza, il decreto interministeriale porta di nuovo avanti le lancette della scadenza di un ulteriore anno. Fonti interne al Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi riferiscono di un percorso difficoltoso, con tanti tecnici ancora da qualificare. Difficoltà di cui si legge anche nel Dm. La necessità di differire ulteriormente il termine dell'entrata in vigore dell'obbligo di qualificazione dei manutentori antincendio nasce – si legge nel provvedimento – dalle «difficoltà connesse alla modalità di qualificazione della figura di manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo», dal «particolare contesto emergenziale, dovuto agli eventi meteorologici del maggio 2023 che hanno interessato ampie aree del territorio nazionale» e, di conseguenza, dal bisogno di «garantire le medesime opportunità agli operatori del settore».

## PRODOTTI DA COSTRUZIONE

# Prodotti da costruzione, dal 28 ottobre solo con «bollino» antincendio europeo

di Mariagrazia Barletta



*Si avvicina l'entrata in vigore delle regole sulle prestazioni di reazione al fuoco: non sarà più possibile installare prodotti con omologazione italiana per le 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*

Stop ai prodotti da costruzione con prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane: dal prossimo 28 ottobre non sarà più possibile installare prodotti omologati nelle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Ad essere interessate al cambiamento sono le attività elencate nel regolamento di prevenzione incendi, il Dpr 151 del 2011. Elenco che include, ad esempio, i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri, gli uffici con oltre 300 presenze, le scuole con più di 100 occupanti, i locali per lo spettacolo e gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda maggiore di 200 mq, gli alberghi e le strutture sanitarie con più di 25 posti letto, le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, le autorimesse che superano i 300 mq e tante attività produttive e industriali. In queste 80 attività, i prodotti da costruzione, dal 28 ottobre 2023, potranno essere installati solo se classificati secondo i metodi di prova del sistema europeo che dunque manda in soffitta, definitivamente, la

vecchia omologazione italiana. L'omologazione e le classi italiane di reazione al fuoco restano attive per i soli materiali che non rientrano nel novero dei prodotti da costruzione, quali gli imbottiti, le tende, i bedding, etc..

Nulla cambia per i prodotti con marchio Ce, la cui classe di reazione al fuoco europea è riportata nella dichiarazione di prestazione. Le novità riguardano, invece, i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura finalizzata all'ottenimento della marcatura Ce, ossia quei prodotti per i quali non esiste ancora una norma armonizzata e non è stato emanato il cosiddetto documento di valutazione europea (Ead) per il rilascio delle valutazioni tecniche europee (Eta). È a questi materiali che i progettisti, i direttori dei lavori e le imprese devono prestare attenzione se intendono inserirli in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Questo passaggio, importante nel campo della prevenzione incendi, deriva dal decreto del ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 che ha modificato le precedenti disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali. Più nel dettaglio, il passaggio completo al sistema europeo è stato definito per gradi attraverso l'organizzazione del periodo transitorio che termina trascorso un anno dall'entrata in vigore del decreto, ossia il 27 ottobre 2023.

### **La classificazione europea**

Se si intende installare un prodotto da costruzione che non può essere marcato Ce in un'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, dal 28 ottobre bisogna stare attenti perché il certificato di classificazione deve essere rilasciato conformemente ai metodi di prova della norma europea 13501-1 e la classe di reazione al fuoco deve essere identificata conformemente alle classi europee e non a quelle italiane (espresse per i materiali non imbottiti dai numeri da zero a cinque). Il sistema europeo – va ricordato – prevede sette classi principali identificate con una lettera, A1 indica i materiali incombustibili, ossia che, sottoposti al calore o al fuoco, non bruciano, non aiutano la combustione e non sprigionano gas infiammabili. Le lettere A2, B, C, D e F identificano i materiali combustibili, con velocità di combustione crescente dalla lettera A2 alla F. Vi è poi un'ulteriore classificazione dei materiali che alla classe principale ne associa altre complementari che danno indicazioni sulla produzione di fumo (s1, s2, s3), di fumi acidi (a1, a2, a3), di gocciolamento (d0, d1, d2) o sulle caratteristiche dei prodotti (elementi lineari, cavi elettrici o di segnalazione).

### **Attenzione anche alla data di commercializzazione**

C'è anche un'altra data da ricordare: il 27 aprile 2023, perché ai fini dell'installazione nelle attività "soggette", i prodotti da costruzione con omologazione e prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane potevano essere immessi sul mercato solo fino a tale data. Significa che, indipendentemente dalla scadenza del 28 ottobre, non è possibile installare un prodotto da costruzione con classe di reazione al fuoco italiana in un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi se è stato commercializzato dopo il 27 aprile.

## **Norme anticipate per gli involucri edilizi**

Va ricordato che il Dm 14 ottobre 2022 ha anticipato il divieto di installazione dei prodotti da costruzione omologati in classi italiane negli involucri delle attività soggette. Tale divieto è infatti diventato operativo sin dal 27 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm 14 ottobre 2022).

## **I prodotti interessati dalla riforma**

Sono svariate le categorie di prodotti per le quali si applica la transizione al regime europeo, tra l'altro non sempre individuabili con certezza. Vi rientrano, ad esempio, i canali di ventilazione, i pavimenti sopraelevati, le grandi lastre di ceramica per pavimentazioni dotate di una rete di rinforzo sul retro o altre particolari stratificazioni, i rivestimenti di pareti imbottite, tanti altri prodotti che derivano dall'accoppiamento di più materiali e, probabilmente, anche alcune tipologie di pannelli sandwich.

## **Le nuove regole per la dichiarazione di conformità**

Per i prodotti per i quali non esistono specifiche tecniche armonizzate si segue la procedura di classificazione e certificazione contenuta nell'articolo 10 del Dm 26 giugno 1984, completamente riscritto dal Dm 14 ottobre 2022. Dunque, per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura Ce, il produttore è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione di conformità al prototipo certificato. In particolare, per i prodotti per i quali non si applica la marcatura Ce, il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento Cpr (Regolamento Ue 305 del 2011). Inoltre, il fabbricante deve redigere la dichiarazione di conformità indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione. La certificazione del prodotto decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato ed è valida fino a quando non cambia la normativa di prova o di classificazione vigente al momento del rilascio della certificazione stessa. Più nel dettaglio, ai fini della produzione, la validità della certificazione rilasciata per i prodotti non marcabili Ce decade al termine del periodo di coesistenza della norma armonizzata. La certificazione rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro il termine di coesistenza, ai fini dell'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.



## ESTINTORI

# Estintore rimosso dal distributore di carburante? Confermato il carcere per il responsabile

di Massimo Frontera



*La Cassazione: circostanza in grado di costituire un pericolo non solo nei confronti del lavoratore ma anche della pubblica incolumità*

Anche un solo estintore rimosso dalla sua postazione nell'ambito di una stazione di servizio è in grado «in via astratta a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori gravitanti attorno all'attività imprenditoriale e all'ambiente di lavoro, rendendo più difficile la tutela dai pericoli d'incendi e più facile la loro estensione». I giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione Penale hanno valutato molto severamente il caso di questa irregolarità sul luogo di lavoro in cui il responsabile della rimozione del singolo estintore è stato ritenuto colpevole, tra le altre imputazioni, del reato ai sensi dell'articolo 437 del codice penale. L'articolo in questione prevede una pena da 6 mesi a cinque anni per «chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia». Il responsabile è stato condannato dal primo giudice (Tribunale di Brescia) e l'appello è stato respinto (dalla Corte Brescia). Infine, la Cassazione ha respinto il ricorso,

confermando la condanna del responsabile a cinque mesi e mezzo di carcere. Nella valutazione dei giudici - sentenza n.36908/2023 depositata il 7 settembre scorso - ha avuto un ruolo fondamentale l'analisi dei luoghi e la circostanza - presente nel caso specifico - che un possibile infortunio all'interno del luogo potesse causare gravi conseguenze non limitate al singolo lavoratore, bensì estese a una «pluralità di lavoratori» e «idonea a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone». In conclusione, nel caso specifico «l'asportazione dal distributore di carburante anche di un solo estintore, sicuro presidio indispensabile alla sicurezza del luogo sotto il profilo della prevenzione d'incendi, era senz'altro idoneo - quanto meno in via astratta - a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti attorno a quell'area o che avevano accesso, trattandosi di un luogo caratterizzato dal elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili».

## STRUTTURE RICETTIVE

# Prevenzione incendi, guida alle regole tecniche verticali

di Mariagrazia Barletta



*La mappa dei test tecnici che nel corso degli anni sono confluite nel Codice di prevenzione incendi o che sono andate ad ampliare il numero delle norme prescrittive tradizionali.*

Tante le regole tecniche verticali di prevenzione incendi che si sono susseguite negli ultimi anni, alcune sono confluite nel Codice di prevenzione incendi, altre, invece, vanno ad ampliare il numero delle norme prescrittive tradizionali. In questo ultimo filone rientra la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti che utilizzano gli elettrolizzatori per produrre idrogeno a partire dall'acqua. La norma è stata emanata con il Dm dell'Interno del 7 luglio 2023, entrato in vigore il 21 agosto 2023 e fa parte delle misure di sicurezza previste dal Pnrr per la produzione di idrogeno verde.

Tra le normative di maggiore impatto, entrate in vigore negli ultimi due anni, vi è sicuramente il Dm Interno del 14 ottobre 2022 (in vigore dal 27 ottobre 2022) che bandisce i prodotti da costruzione con prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane: dal 28 ottobre 2023 (trascorso un anno dall'entrata in vigore) non è più possibile installare prodotti omologati nelle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In queste attività, dal 28 ottobre 2023, possono essere

installati solo prodotti da costruzione classificati secondo i metodi di prova del sistema europeo che manda così in soffitta, definitivamente, la vecchia omologazione italiana. Collegata al tema della reazione al fuoco è la sicurezza di facciate e coperture di edifici civili che dal 7 luglio 2022 ha una regola tecnica verticale (Dm Interno 30 marzo 2022). La nuova norma (sulle chiusure d'ambito) si applica agli edifici civili, esistenti o di nuova realizzazione, quando si utilizzano le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi. Si tratta di una norma che nasce dalla necessità di diffondere una maggiore attenzione alla sicurezza antincendio degli involucri e che, dopo i disastrosi incendi prima a Londra, nella Grenfell Tower (14 giugno 2017), e poi a Milano, nella torre di via Antonini (29 agosto 2021), tenta di rispondere a un tema più che delicato per la progettazione: la sicurezza antincendio dei sistemi e dei materiali utilizzati per rendere energeticamente più efficienti gli edifici.

Dunque, la nuova norma va letta "in tandem", ad esempio, con la regola tecnica specifica per i condomini oltre i 24 metri di altezza antincendio, anch'essa entrata nel Codice di prevenzione incendi riprendendo anche gli stessi obblighi sulla gestione della sicurezza antincendio che il Dm 25 gennaio 2019 (integrativo delle norme tecniche del 1987) ha avuto il grande merito di estendere dal mondo del lavoro all'ambito residenziale. L'ultima Rtv (Dm 22 novembre 2022, entrato in vigore dal 1° gennaio 2023) a fare ingresso nel Codice è stata quella per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, una norma più flessibile rispetto a quella tradizionale (Dm 19 agosto 1996), perché risente dell'approccio semi-prestazionale del Codice, e che consente nuove soluzioni progettuali, nonché la compresenza, nello stesso edificio, di locali di pubblico spettacolo con altre attività, sempre garantendo il giusto livello di sicurezza.

È una norma "ibrida" perché non fa parte del Codice di prevenzione, ma va comunque utilizzata insieme alle sezioni "generalità", "strategia antincendio" e "metodi" e alle prime tre Rtv ("aree a rischio specifico", "aree a rischio per atmosfere esplosive" e "vani degli ascensori"), la regola tecnica per gli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3mila mq (Dm 26 luglio 2022, entrato in vigore il 9 novembre 2022). Una norma molto attesa per l'allarmante numero (ed entità) di roghi che hanno coinvolto (e continuano a coinvolgere) i siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Da tener bene presente, la regola tecnica di prevenzione incendi che si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco diversa da archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre (Dm 19 maggio 2022 entrato in vigore il 29 giugno 2022). Si tratta di una Rtv del Codice di prevenzione incendi che non ha equivalenti tra le regole di stampo tradizionale. Può, infatti, risultare molto vantaggiosa in quanto permette di superare alcuni

vincoli derivanti dalle particolari condizioni di tutela, introducendo misure sostitutive, che permettono di conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza e di superare alcune prescrizioni derivanti da altre Rtv o dalla Rto del Codice. La norma guida il progettista nella definizione di soluzioni compensative a fronte dell'impossibilità di ottemperare ad alcune prescrizioni di prevenzione incendi.

## INCENDI BOSCHIVI

# Incendi boschivi: giro di vite e nuova aggravante per chi agisce a fine di profitto o violando i doveri connessi ai servizi antincendio

di Aldo Natalini



*Incendi boschivi: pene più severe per chi li appicca e nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per chi agisce a fine di profitto o con abuso dei doveri inerenti lo svolgimento di servizi antincendio.*

Entrato in vigore **dall'11 agosto** il decreto legge n. 105/2023 su giustizia, incendi e cultura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto. Con questo provvedimento il governo **reinterviene** sulla fattispecie incriminatrice di cui all'**articolo 423-bis del Codice penale** (Incendio boschivo), già fatta oggetto – solo due anni fa, nell'estate 2021 (secondo le statistiche ufficiali, la peggiore in assoluto per i grandi incendi) col DI "incendi" n. 120/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/2021 – di un'**ampia revisione** (anche) **penalistica** operata (nella fattispecie base, con l'inserimento della clausola di esclusione della punibilità ove l'incendio sia causato dall'uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto; nel regime circostanziale aggravatore, ampliato alla tutela delle specie animali e vegetali protette, nonché agli animali domestici e di allevamento), **sanzionatoria** (con l'inserimento di nuove pene accessorie: vedi il nuovo articolo

423-ter Cp e la modifica operata all'articolo 32-quater Cp) e **confiscatoria** (articolo 423-quater Cp).

Di fronte alla "recente recrudescenza di episodi gravi ed allarmanti" – come recita il preambolo del decreto-legge – l'esecutivo ha ravvisato la **straordinaria necessità ed urgenza** di "consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi": e ciò attraverso un "giro di vite" operato sulle **pene principali** (che non erano state toccate dall'intervento di due anni fa) e con il **conio di una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale** che, in parte, dà rilievo al fatto commesso **a fine di profitto**, dall'altro – recuperando in parte qua un analogo intervento circostanziale che era stato prefigurato dall'articolo 6 del Dl "incendi" n. 120/2021, ma poi fu soppresso dalla legge di conversione n. 155/2021 – dà rilievo all'**abuso delle funzioni o dei doveri connessi al servizio antincendio**.

### **Modifiche all'articolo 423-bis Cp (Dl n. 105/2023, articolo 6)**

La prima delle due modifiche operate in seno all'articolo 423-bis del Cp contenuta nell'articolo 6, comma 1, del Dl 105/2023 si compendia – ad evidenti fini di **repressivo-simbolico-emergenziali** – nel "semplice" rialzo all'in su delle pene principali contenute:

- a)** alla fattispecie-base dolosa del comma 1, la cui pena minima passa d'ora in poi a **sei anni** di reclusione (in luogo degli attuali quattro anni);
- b)** alla fattispecie colposa del comma 2, d'ora in poi punita con il minimo edittale di **due anni** (anziché un anno) di reclusione.

L'inasprimento sanzionatorio riguarda, in entrambi i casi, solamente i **minimi edittali** – quelli cioè che, nella prassi giudiziale, sono per lo più applicati nella stragrande maggioranza dei casi – e non le pene massime, che restano invariate (rispettivamente pari a dieci anni ed a cinque anni) ed a cui sono abbinati gli istituti procedurali che, dunque, restano invariati, come pure i termini di prescrizione. Naturalmente, trattandosi di intervento **penale di sfavore**, vale il principio di **ir-retroattività** in malam partem (articoli 25, comma secondo, della Costituzione e 7 CEDU), per cui i nuovi minimi edittali sono applicabili solo per fatti-reato di incendio boschivo commessi a partire dall'**11 agosto 2023**.

### **L'inserimento del "nuovo" quinto comma dell'articolo 423-bis Cp: il fatto commesso in violazione dei doveri inerenti i servizi antincendio**

La seconda delle due modifiche operate in seno all'articolo 423-bis del Cp dall'articolo 6, comma 2, del Dl in commento si compendia nell'introduzione – dopo il comma 4 – di un inedito **comma 5** dedicato al **regime circostanziale aggravante ad effetto speciale** applicabile alla (sola) fattispecie dolosa del comma 1, «quando il fatto è commesso [1] **al fine di trarne profitto per sé o per altri** o [2] con **abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi**».

Cominciando da quest'ultima previsione circostanziale, qui l'odierno intervento novellistico "riesuma" – ampliandolo al fatto commesso a **fine di profitto** – il precedente intervento del Dl "incendi" n. 120/2021 che aveva già coniato, nella stessa sedes materiae (poi soppressa), un nuovo comma 5 del seguente tenore: «*[q]uando il delitto [di incendio boschivo doloso] di cui al comma 1 è commesso con **abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni***».

A livello politico-criminale, il legislatore urgente del 2021 sembrava aver preso le mosse dalla preoccupata constatazione – tratta dalle statistiche giudiziarie degli arresti e delle custodie applicate per fatti di incendio boschivo doloso – che spesso gli autori degli incendi boschivi appartengono, a vario titolo (quali volontari, stagionali), ai corpi forestali addetti alle stesse attività di spegnimento; di qui il conio "emergenziale" dell'inedita aggravante de qua destinata a "stigmatizzare" l'ipotesi – avvertita come particolarmente odiosa – in cui ad appiccare l'incendio sia proprio chi rivestirebbe il compito di tutelare il territorio.

Ma il Parlamento con la legge di conversione n. 155/2021 aveva poi soppresso questa inedita circostanza aggravante soggettiva, considerando allora bastevole a fini di maggior rigore sanzionatorio la specifica pena accessoria **incapacitante** pure annessa dall'articolo 32-quater del Cp, all'uopo modificato. La ratio dell'espungimento è traibile dai lavori parlamentari, ove ricorda il "grido d'aiuto degli operatori della protezione civile e dei sindaci" mosso al Parlamento, che l'ha infine recepito ritenendo "il riferimento alle attività di prevenzione... **sproporzionato** rispetto all'ambito di applicazione riferito alle responsabilità pubbliche, che già soggiacciono a precise sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di omissione o di colpa grave, per i quali l'interpretazione di questa norma [avrebbe potuto] essere molto ampia, causando il proliferare di azioni penali ingiustificate nei confronti di funzionari pubblici e, di conseguenza, anche dei sindaci – soprattutto di piccole comunità, di Comuni interni oppure di montagna – e degli operatori di protezione civile" (così Senato della Repubblica, Aula, resoconto stenografico della seduta n. 372 del 28 ottobre 2021).

Oggi - come detto - il Governo ha riproposto il contenuto quella circostanza aggravante ad effetto speciale, stavolta punendo con l'**aumento da un terzo alla metà** (anziché con cornice edittale predefinita) «*il fatto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi*».

La ratio politico-criminale dell'intervento – che ripropone, a fini di tipicità circostanziale rilevante sul piano delle modalità dell'azione, l'espressione «**abuso dei poteri o violazione dei doveri**» dell'aggravante comune dell'articolo 61, n. 9 del Cp – è la stessa che ispirò l'analogo intervento del 2021, siccome tratta dalla casistica giudiziari: proprio attingendo al lessico dell'aggravante comune – volta a tutelare l'interesse al corretto svolgimento di una pubblica funzione – sarà ravvisabi-



le pure se la commissione del fatto incendiario è stata anche soltanto **agevolata** dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un vero e proprio nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'**abuso** o i **doveri violati** ed il compimento del reato: Cassazione, Sezione V penale, n. 9102/2019, dep. 2020, Ced 278662; Sezione III, n. 24979/2017, dep. 2018, Ced 273531; Sezione II penale, n. 20870/2009, Ced 244738; nel senso che non è richiesta l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, sussistendo la circostanza in esame anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato, v. già sezione VI penale, n. 4062/1999, Ced 214142).

***Segue: il fatto commesso a fini di profitto per sé o per altri***

Quanto all'altro segmento circostanziale di nuovo conio, esso dà rilievo – a questi specifici fini circostanziali ad effetto speciale – **alternativamente** al **fine** di procurare a sé o ad altri un profitto: espressione comune alla sintassi penalistica generale, sulla quale non sembra necessario soffermarsi in questa sede.

Dunque, per effetto dell'odierno intervento novellistico, basti rilevare che mentre il fatto base-doloso di cui al comma 1 è punito a titolo di semplice **dolo generico**, essendo sufficiente la sola coscienza e volontà del fatto tipico incendiario, se vi è **dolo specifico (di ulteriore offesa) di profitto** (per sé o per altri), esso rileva rileva a fini **maggiormente punitivi** a titolo circostanziale (a far data dall'11 agosto 2023).

Non è richiesto il connotato dell'ingiustizia del profitto.

## STRUTTURE RICETTIVE

### Prevenzione incendi, niente camini (e stufe) negli alberghi di oltre 50 posti letto

di Mariagrazia Barletta



*La Corte di Cassazione decide una linea interpretativa tenendo conto della regola tecnica ad hoc sugli alberghi, del Dlgs 192/2005 e di una circolare delle Entrate che assimila il camino a un impianto termico non centralizzato.*

Il caminetto è assimilabile ad un impianto fisso, non centralizzato, per la produzione del calore. Come tale non può essere acceso all'interno dell'albergo, se questo ha più di 50 posti letto. È quanto afferma una recente sentenza (n.30165/2023 depositata lo scorso 12 luglio) in cui la Corte di Cassazione è chiamata a decidere sulla colpevolezza del proprietario di un hotel di Moena per un incendio divampato all'interno della struttura ricettiva, a partire, appunto, da un caminetto. Il titolare dell'attività ricettiva era stato giudicato dalla Corte di appello penalmente responsabile «per aver causato l'incendio» e «creato pericolo per la pubblica incolumità». Una sentenza, quella della Cassazione, che mette in luce anche alcune criticità normative derivanti dal fatto che le ultime modifiche al decreto sulla prestazione degli edifici (Dlgs 192 del 2005) hanno creato dubbi interpretativi, rendendo non chiaro quando le stufe e i camini vadano considerati impianti termici.

Tanto che, per sciogliere il nodo, i giudici fanno ricorso a una circolare dell'Agencia delle Entrate

Quanto ai fatti, il titolare dell'hotel era stato sottoposto a giudizio - insieme al progettista e al direttore dei lavori (entrambi assolti in appello) - per un incendio che, nel 2016, aveva interessato il tetto dell'albergo con propagazione delle fiamme anche alle intercapedini dei piani sottostanti. L'incendio - si legge nella sentenza - aveva avuto origine dal fuoco di fuliggine dovuto alla combustione dei depositi carboniosi all'interno della canna fumaria. La Cassazione, in linea con le decisioni della Corte di appello di Trento, afferma che per effetto di alcune norme antincendio e della definizione di impianto termico contenuta nel decreto legislativo sulle prestazioni energetiche degli edifici (Dlgs 192 del 2005), vigeva per il titolare dell'hotel di Moena un «inequivoco divieto di utilizzo del camino», in quanto quest'ultimo è assimilabile ad un «impianto di produzione del calore fisso, non centralizzato».

Il divieto di utilizzo del camino deriva - affermano i giudici - dalla regola tecnica di prevenzione incendi dedicata alle strutture turistico-ricettive (Dm 9 aprile 1994). Secondo questa norma, negli alberghi sono consentiti solo impianti di produzione del calore di tipo centralizzato. Dunque, il caminetto essendo equiparato ad un impianto termico fisso e non centralizzato, non può essere utilizzato negli hotel sottoposti al controllo dei Vigili del Fuoco. Va fatta eccezione, però, per le strutture ricettive entro i 50 posti letto, per le quali la normativa antincendio del 2015 (Dm Interno 14 luglio) consente la presenza (e l'accensione) di caminetti e stufe, seppure limitatamente alle aree comuni. Sull'equiparazione dei caminetti agli impianti termici vale quanto stabilito dal Dlgs sulle prestazioni energetiche in edilizia e, in particolare, vale la definizione contenuta nell'articolo due. Nella versione di tale definizione, vigente all'epoca dei fatti, si afferma che i caminetti sono assimilati agli impianti termici quando la potenza del focolare degli apparecchi termici installati è maggiore o uguale a 5 KW.

Nel 2020, però, la definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs del 2005 è stata cambiata dal Dlgs 48 e con tale modifica si è perso ogni riferimento ai camini. L'attuale definizione di impianto termico, priva di alcun riferimento ai camini, è così generica - viene rilevato nella sentenza - da generare dubbi interpretativi. Per scioglierli, la Cassazione ricorre ad un chiarimento dell'Agencia delle Entrate (Circolare 30/E del 2020, punto 4.5.1.), secondo cui «per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato Dlgs 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento"». Dunque, nessun dubbio per la Cassazione: i camini sono considerati, a tutti gli effetti, degli impianti termici (non centralizzati) e come tali non possono essere utilizzati negli alberghi.

Non solo, se prima dell'11 giugno 2020 i caminetti fissi erano esclusi dal novero degli impianti di riscaldamento qualora la somma delle potenze nominali del fo-

colare degli apparecchi installati (stufe, caminetti, riscaldamento localizzato ad energia radiante) fosse maggiore o uguale a 5 KW, ora questa limitazione non c'è più. Dunque, secondo l'interpretazione data dalla Cassazione sulla base della circolare delle Entrate, i caminetti fissi – stando alla definizione modificata nel 2020 - sono sempre da considerare come impianti termici. In sintesi, anche la Cassazione ritiene colpevole il titolare dell'albergo, in quanto, se «avesse rispettato il divieto di utilizzo del camino, ovvero ne avesse garantito una corretta manutenzione annuale, l'evento incendiario non si sarebbe verificato, o comunque non avrebbe assunto le dimensioni raggiunte».

## QUESITI

**Circ. CNI n. 65/XX Sess./2023 Quesiti su argomenti di prevenzione incendi - risposte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di DM 19/05/2022, DPR 1/08/2011 n.151 e DM 18/10/2019**

OGGETTO: Quesiti in materia di prevenzione incendi

### **A) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: "DESTINAZIONE PREVALENTE"**

*Il decreto ministeriale 19/5/2022 "approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione (...)" all'allegato I, punto V.14.1, stabilisce: "1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.*

*Nota: Ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ...".*

*Con questa premessa, considerato che la predetta disposizione è una "regola tecnica" e non una "norma prestazionale" e fermo restando il contenuto della nota che esemplifica le tipologie di attività che possono essere presenti negli edifici destinati a civile abitazione, si chiede come più della metà delle unità immobiliari hanno destinazione abitativa; più della metà della superficie occupabile ha destinazione abitativa.*

A) Relativamente alla prima questione posta, si rappresenta, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19 maggio 2022, la RTV 14 si applica agli edifici destinati a civile abitazione (att. 77 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011), in alternativa al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246. Il concetto di "prevalente" introdotto al par. V.14.1 della RTV è quindi finalizzato a meglio evidenziare come all'interno dell'edificio di civile abitazione può essere ammessa la presenza anche di altre attività con destinazione differente, ma senza alterazione significativa della tipologia prevalente di occupanti.

Del resto, come evidenziato al par. V. 14.3, ciò che rileva è proprio la definizione dei profili di rischio di cui al cap. G.3 della RTO, in particolare dell' $R_{vita}$ , parametro con cui vengono sintetizzate sia le *caratteristiche prevalenti degli occupanti* che la *velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio*.

Secondo la filosofia alla base del *Codice di prevenzione incendi*, è il progettista che attribuisce i profili di rischio alla specifica attività ed effettua la relativa valutazione del rischio di incendio. In tale contesto, quindi, la RTV 14 non ha potuto fissare termini quantitativi che definiscano puntualmente la "destinazione prevalente" di un edificio, rimandando alla specifica valutazione del progettista al quale, come sopra accennato, è richiesto di attribuire i profili di rischio, determinando con ciò anche le caratteristiche prevalenti degli occupanti ossia *le caratteristiche degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell'attività svolta nell'ambito considerato in qualsiasi condizione d'esercizio*.

Ciò posto, la necessità di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, sarà oggetto di attenta valutazione nell'ambito dei futuri lavori di revisione del *Codice di prevenzione incendi*.

## EDIFICI ADIBITI AD UFFICI > 100 OCCUPANTI E CON TITOLARITA' DIVERSE

*L'attività 73 dell'all.1 al DPR 151/2011 stabilisce che sono, soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità".*

*Il D.M. 22/2/2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici", al Titolo II - edifici di nuova costruzione > 500 persone, punto 4, capoverso I, lett. c) stabilisce che "sono vietate le comunicazioni con altre attività ad essi non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M 16/02/1982), dalle quali devono essere separati mediante elementi costruttivi (...)".*

*Analoga indicazione è prevista dal Titolo III per gli uffici di tipo 2 (da 101 a 300 presenze) e per quelli di tipo 3 (da 301 a 500 presenze), mentre per quelli di tipo I (da 26 a 100 presenze) è previsto che possano essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.*

*La lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19/6/2006, al quint'ultimo capoverso, stabilisce che "in merito all'applicazione del punto 4, comma 1, lettera a) dell'allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d'uso, quand'anche facenti capo a titolarità diverse".*

*Il chiarimento n. 15958 del 11/11/2010 della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica offre una diversa interpretazione stabilendo che "soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l'adozione di scale ad uso promiscuo" e che "ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità*

*Si chiede quale criterio si debba adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse.*

*Con riferimento al chiarimento n. 15958 del 11/11/2010, si potrebbe ancora adottare attività n.73, per gli uffici con oltre 100 persone?*

*Analogamente, attività n.73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone?*

B) Relativamente alla seconda questione posta, si rappresenta che la lettera circolare P694 del 19 giugno 2006 ed il chiarimento prot. n. 15958 del 11/11/2010 non forniscono criteri divergenti e contrastanti sulla sommabilità delle presenze, bensì indicazioni specifiche su aspetti diversi trattati dal D.M. 22/2/2006.

Infatti, con la lettera circolare si è voluto chiarire che più uffici (non soggetti al rilascio del CPI ex D.P.R. 37/98) presenti all'interno di un medesimo edificio possono essere considerati attività pertinenti e, pertanto, non sottoposti ai particolari vincoli di separazione/comunicazione fissati dal decreto al punto 4 comma 1 lett. b) e c).

Nel chiarimento del 2010, invece, sono stati affrontati due aspetti differenti della regola tecnica:

il primo relativo alla possibilità di avere, in edifici a destinazione mista, scale ad uso promiscuo limitatamente agli uffici di tipo 1 mentre il secondo affronta la problematica della classificazione dell'attività in riferimento alla sommabilità del numero degli occupanti dei singoli uffici, anche se appartenenti a compartimenti diversi o facenti capo a diverso titolare.

Relativamente, infine, all'individuazione della specifica attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 per un edificio destinato ad Uffici, si ritiene che lo stesso debba essere più correttamente inquadrato al n. 71 qualora, ovviamente, siano presenti oltre 300 occupanti.

### **C) FILTRI A PROVA DI FUMO**

*Nella definizione di filtro a prova di fumo (S.3.5.5), al comma 1.b del DM 18/10/2019 si cita:*

*"dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d'incendio e di ripresa d'aria dall'esterno, adeguatamente progettati e di sezione  $\geq 0,10 \text{ m}^2$ ".*

*Domanda 1: Va inteso che sia il camino sia la ripresa d'aria dall'esterno devono essere adeguatamente progettati?*

*Domanda 2: Sia il camino che la ripresa devono avere superficie minima di sezione  $\geq 0,10 \text{ m}^2$ ?*

c) relativamente al terzo quesito posto, si conferma che il filtro a prova di fumo definito al cap. S.3 dell'allegato I al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. è un ambito dell'attività con particolari modalità realizzative tali da consentire il rapido smaltimento dei fumi che eventualmente vi entrassero in caso di incendio proveniente da altri ambiti; pertanto, sia il camino di smaltimento che la ripresa di aria dall'esterno devono essere progettati per tale scopo e comunque di sezione non inferiore a  $0,10 \text{ m}^2$ .

## RASSEGNA NORMATIVA

- **Decreto 31 agosto 2023**

Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

- **Decreto Provincia di Trento, Presidente della Provincia, Decreto del 19-09-2023, n. 22/0/98/Le\40677725**

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg (Approvazione del "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia)

Guida INAIL 2023

- **Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere** a Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi

- **Circolare ANSFISA prot. ANSFISA n. 44844 del 26.07.2023**

Decreto legislativo 264/06 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea". Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica.



## IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra agosto e settembre.

### UNI - COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

-----

### UNI - PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- UNI EN 14972-6:2023 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 6: Protocollo di prova per pavimenti sopraelevati e controsoffitti per sistemi di ugelli automatici
- UNI EN 14972-11:2023 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 11: Protocollo di prova per canalizzazioni di cavi per sistemi ad ugello aperto
- UNI/TR 11924:2023 Interfacce di comando dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio verso i sistemi di protezione antincendio - Linea guida per la classificazione, i requisiti funzionali e le metodologie di controllo